

13 GIU. 2019



VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 25 maggio 2019 alle ore 17:00 presso la sede sociale in Verona, Via San Michele alla Porta 5, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione CINI ITALIA ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria:

- approvazione bilancio al 31/12/2018;

parte straordinaria:

- approvazione modifiche statutarie.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti la maggioranza dei consiglieri nonché soci rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza della compagine sociale.

Sono presenti inoltre il Sig. Massimo Babbi, dottore commercialista e il Sig. Samir Narayan Chaudhuri, Direttore di CINI India.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la sig.ra Eliana Riggio, Presidente, la quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la sig.ra Monica Locatelli che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla parte ordinaria il Presidente illustra le voci ed i valori dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che compongono il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018. Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea ad unanimità di voti

delibera

di approvare il bilancio al 31/12/2018.

Sull'ordine del giorno riguardante la parte straordinaria il Presidente comunica che si rende necessario procedere alle modifiche statutarie al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo ampia ed esaustiva discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare l'allegato nuovo statuto che forma parte integrante del presente verbale.

Il Presidente viene delegato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto strettamente necessarie ai fini dell'iscrizione delle modifiche al registro delle organizzazioni di volontariato ed a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella

di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/1991 e art. 82 del D.Lsg. 117/2017.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle
ore 20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Monica Locatelli

Il Presidente

Elio Figlio

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3^a - N. 2721

Liquidati € // ATO ESENTE

Ldd (data del timbro a calendario) a. IL DIRETTORE

13 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO
Maria Teresa Muraca

Firma su delega del Direttore Provinciale





help the mother
help the child...

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Child In Need Institute (CINI) Italia ODV", abbreviata in "CINI Italia ODV". Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via San Michele alla Porta, 5, nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera dell'Assemblea dei Soci, e su proposta del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie in altre località italiane.

Articolo 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, Il regolamento potrà essere successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto riflette i valori dell'Associazione che sono ispirati dall'opera di Child In Need Institute (CINI) a favore dell'infanzia povera e marginale in India, con particolare attenzione al rispetto e alla realizzazione dei diritti umani e dell'infanzia; alla partecipazione delle comunità povere, compresi i bambini e le bambine, al processo di sviluppo che li riguarda; alla inclusione e alla non discriminazione, specialmente delle donne e delle bambine e dei gruppi sociali e culturali emarginati; della protezione dei bambini e delle bambine da tutte le forme di violenza, abuso e sfruttamento.

Articolo 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 – Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico l'Associazione persegue fini umanitari, di solidarietà e di promozione dei diritti umani attraverso interventi sociali e sanitari realizzati in Paesi emergenti, in particolare in India a favore di e in collaborazione con l'organizzazione non-governativa Child In Need Institute (CINI).

Le attività che si propone di svolgere o sostenere, principalmente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali o formativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in iniziative:

- di sostegno tecnico e finanziario alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, implementati in particolare da Child In Need Institute (CINI) in India;
- di promozione, comunicazione e informazione relativamente all'opera e alle metodologie



Handwritten signature or initials.

operative di Child In Need Institute (CINI) a favore dei bambini/delle bambine e degli/delle adolescenti disagiati dell'India di realizzazione dei diritti umani e dell'infanzia, con particolare attenzione ai principi di partecipazione, inclusione, integrazione intersettoriale, prevenzione e responsabilità dei portatori di doveri;

- di traduzione dei diritti dell'infanzia in pratica di sviluppo territoriale di comunità;
- di promozione della partecipazione dei bambini/delle bambine e degli/delle adolescenti in processi decisionali che li riguardano e di rafforzamento dei sistemi di *governance* dal punto di vista dei diritti dell'infanzia;
- di sostegno all'infanzia e agli/alle adolescenti, alle donne e alle famiglie in comunità povere ed emarginate;
- di lotta alla malnutrizione infantile e alla fame nel mondo;
- di promozione della salute infantile, delle adolescenti e delle donne;
- di miglioramento della qualità della vita dei/delle bambini/bambine di strada, lavoratori/lavoratrici, trafficati/trafficcate e vittime di matrimonio precoce, di abuso e sfruttamento sessuale e di altre forme di violenza online e offline attraverso interventi di protezione dell'infanzia e di istruzione;
- di formazione e qualificazione di operatori/operatrici socio-sanitari/e da destinarsi a compiti di contrasto delle situazioni di malnutrizione e della promozione della salute, soprattutto infantile;
- di formulazione di programmi di sviluppo, di formazione, di valutazione e di ricerca nel campo della salute primaria, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione dei/delle bambini/bambine e degli/delle adolescenti per rafforzare la realizzazione dei diritti dell'infanzia;
- di promozione delle questioni di genere a favore dell'*empowerment* delle donne e delle ragazze adolescenti;
- di promozione di attività di *social business* finalizzate soprattutto allo sviluppo economico delle donne e alla cura dell'infanzia;
- di sviluppo di interventi di cura, gestione, adattamento e resilienza ambientale;
- di conoscenza e comprensione reciproche tra cittadini e cittadine italiani e cittadini e cittadine indiani sulle tematiche dello sviluppo, particolarmente in India.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

L'Associazione collabora con simili organizzazioni operanti in Italia, in Europa e in altri Paesi del mondo. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Articolo 6 – Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli/le associati/associate dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli/le associati/associate dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 8 – Volontario e attività di volontariato

L'associato/associata volontario/volontaria svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato/associata volontario/volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato/associata volontario/volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato/associata si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato/associata può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato/associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 10 – Organi sociali dell'Associazione

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il/la Presidente
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione

La nomina dell'organo di controllo e dell'organo di revisione è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli/le associati/associate ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da altra persona designata.

Gli/le associati/associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri/altre associati/associate, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato/associata.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera del Consiglio direttivo sull'esclusione degli/delle associati/associate;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del/della Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli/delle associati/associate o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, per email, posta o altre forme, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli/delle associati/associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli/delle associati/associate presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei/delle presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i/le consiglieri/consigliere non hanno diritto di voto.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli/delle associati/associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli/delle associati/associate.

Articolo 16 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di minimo 3 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli/le associati/associate, per la durata di anni 3 e rieleggibili per un numero di mandati come definito nella normativa di riferimento.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/delle presenti.

Il/la presidente dell'organizzazione è il/la presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato/nominata dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli/delle associati/associate,

- accoglie o rigetta le domande degli/delle aspiranti associati/associate.

Il potere di rappresentanza attribuito ai/alle consiglieri/consigliere è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 – Il/la Presidente

Il/la presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo/la impegnano verso l'esterno.

Il/la presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei/delle presenti.

Il/la presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei/delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il/la presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente è eletto/eletta dal Consiglio Direttivo al proprio interno e sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18 – Organo di controllo

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora la sua redazione sia obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

Il/la componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai/alle consiglieri/consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 – Organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, oppure quando i soci ne ritengano opportuna la nomina. È formato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al relativo registro.

All'organo di controllo può essere affidata congiuntamente la revisione legale dei conti qualora quest'ultima non vada obbligatoriamente affidata a un revisore legale dei conti indipendente dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 21 – I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26 – Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 27 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 28 – Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29 – Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 30 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 31 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli/delle associati/associate, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei/delle volontari/volontarie, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli/le associati/associate, in regola con il versamento della quota associativa qualora prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Articolo 32 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 33 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Eliaana Piggio